

R.G.L. n. 641/2021



TRIBUNALE DI ASTI

Il Giudice

Il Giudice Ivana Lo Bello ha pronunciato il seguente

DECRETO ex art. 28 St.Lav.

nel procedimento portante il n. 641 degli affari contenziosi civili dell'anno 2021 promosso da

FILCTEM - CGIL Provinciale di Asti

in persona del suo legale rappresentante pro-tempore, rappresentato e difeso dall'avv.to Massimo Padovani

parte ricorrente

CONTRO

A* s.r.l.

in persona del suo legale rappresentante pro-tempore, rappresentato e difeso dall'avv.to Alberto Rubba

parte resistente

letti gli atti;

a scioglimento della riserva assunta all'udienza del 22/10/2021;

osserva

Con ricorso depositato in data 29/7/2021 l'Organizzazione Sindacale in epigrafe indicata evocava in giudizio la A* s.r.l., lamentando la reiterata condotta antisindacale posta in essere dalla convenuta, che - con plurime azioni illecite, anche di natura intimidatoria e ritorsiva - aveva reso oltremodo difficoltosa l'attività sindacale, delegittimando il ruolo e le prerogative del sindacato.

Rappresentava in particolare che la società, anche per il tramite di dipendenti con funzioni di responsabilità, aveva esercitato nei confronti dei lavoratori iscritti indebite pressioni al fine di farli desistere dalla loro affiliazione sindacale, mediante promesse, intimidazioni ovvero azioni ritorsive, e, creando un vero e proprio clima di terrore, aveva ostacolato la partecipazione all'elezione delle RSU.



Chiedeva pertanto ordinarsi alla convenuta di astenersi da ogni condotta volta a limitare il diritto di libertà antisindacale, con la pubblicazione dell'emanando decreto su un quotidiano a diffusione nazionale.

Ritualmente instauratosi il contraddittorio, la difesa della convenuta rilevava l'infondatezza della reclamata tutela, assumendo il legittimo esercizio del proprio potere disciplinare e negando lo stesso verificarsi dei comportamenti antisindacali ascrittile.

Esperito vanamente il tentativo di conciliazione, la controversia veniva istruita con l'esame degli informatori indotti dalle parti e con acquisizione documentale.

Tanto in limine precisato, la condotta antisindacale denunciata in giudizio sarebbe stata, in estrema sintesi, messa in atto nei termini che seguono:

- il 15/5/2021 il responsabile del reparto Off Set riferiva al lavoratore G* Stefano che la A* non accettava l'iscrizione ai sindacati e chi in passato ci aveva provato aveva fatto una brutta fine, chiedendogli se era proprio sicuro di cosa stesse facendo;
- sempre nella medesima data il Presidente S* convocava P** G., spigandogli la propria idea sul sindacato e sul fatto che o si sta con l'azienda o con il sindacato, e gli chiedeva i nominativi degli altri iscritti, promettendogli l'archiviazione di un procedimento disciplinare a suo carico;
- il 18/5/2021 il presidente L* S* convocava E. G., rappresentandogli la forte delusione per la sua iscrizione al sindacato, chiarendo che "nel lavoro o stai con il sindacato o con A*" ed anticipando che, a causa della presenza sindacale, l'atteggiamento aziendale sarebbe stato molto più rigido, ponendo quindi in termini di causa - effetto l'iscrizione al sindacato con le nuove disposizioni "restrittive";
- il 20/5/2021 veniva affisso nella bacheca aziendale un documento artefatto in cui era chiaramente specificato che "il voto è facoltativo";
- il 20/5/2021 il responsabile del reparto Off Set indagava con i dipendenti non iscritti su cosa sapessero del sindacato e rivolgendosi ad un lavoratore non iscritto gli diceva "non deludermi anche tu" e lo stesso S* nel reparto Off Set proferiva le seguenti parole: "questo è il turno colpevole?";



- nella stessa giornata il responsabile del reparto Off Set suggeriva ad un lavoratore somministrato di non farsi vedere a parlare con gli iscritti;
- il 1/6/2021 solo ai lavoratori iscritti al sindacato, applicati al reparto Off Set, veniva fatto osservare il giorno di festività del 2 giugno;
- il 1/6/2021 il Presidente L* S* convocava in ufficio due lavoratori neo assunti, già precedentemente in somministrazione, illustrando loro che chi vuole stare con l'azienda non può stare con il sindacato;
- il 7/6/2021 la A*, rivolgendosi direttamente a tutti i lavoratori, vietava l'uso dei locali mensa per lo svolgimento delle elezioni, imponendo l'uso di una "sala meeting" posta al piano terreno dei locali ufficio;
- il 10/6/2021 veniva contestato ad E. G. il fatto di aver abbandonato il posto di lavoro e l'uso del cellulare in riferimento ai fatti del giorno antecedente, quando questi si limitava a chiedere di sostituire il foglio in bacheca relativo alla data delle elezioni e poi utilizzava il telefono su ordine diretto impartito dallo stesso S*;
- il 14/6/2021 veniva contestato al sig. F. D. di aver abbandonato il posto di lavoro nel turno notturno e di aver fumato in zona vietata, procedendo all'immediata sospensione cautelare, cui seguiva il licenziamento disciplinare;
- il 14/6/2021 si imponeva al lavoratore iscritto FK, di rientro da alcuni giorni di assenza, di eseguire il tampone molecolare per accedere in azienda così da impedirgli di fatto di esercitare il diritto di voto;
- il 15/6/2021 ed il 2/7/2021 il lavoratore iscritto P** G. veniva colpito da due contestazioni disciplinari, cui seguivano l'applicazione di altrettante sanzioni;
- il 16/6/2021 durante la consultazione elettorale L* S*, la di lui moglie, e la HR D* C* si posizionavano davanti ai seggi al fine di verificare chi andasse a votare e si rivolgevano a Stefano G* dicendogli, fra l'altro, "Ma uno può sempre decidere di fare un salto indietro..." ed ancora (sempre con nesso eziologico) "Non è una ritorsione, però qualcuno sta perdendo il posto di lavoro";
- sempre il 16/6/2021 il Presidente L* S* rivolgendosi al lavoratore iscritto candidato An* L* affermava: "Sei tu il prossimo a ricevere una lettera di richiamo?" ed ancora "Penso che il prossimo sei te";



- il 30/6/2021 la A* contestava al lavoratore iscritto, divenuto nel frattempo RSU, L* An* l'assenza dal lavoro nel turno straordinario di sabato 26/6/2021, cui seguiva il procedimento disciplinare e l'irrogazione di sanzione. La condotta censurata si sarebbe dunque dipanata nell'arco di poco più di un mese. Orbene, alla luce della compiuta istruttoria orale, i cui esiti appaiono avvalorati dal tenore delle registrazioni di tre conversazioni acquisite al fascicolo processuale, non residuano dubbi in ordine al comportamento intimidatorio e ritorsivo posto in essere dalla resistente.

Militano per siffatta conclusione le dichiarazioni degli informatori indotti da parte ricorrente, che si reputa opportuno riportare testualmente:

informatore G* Stefano, operaio alle dipendenze della A* e iscritto alla CGIL dall'aprile 2021, *"il 14 maggio 2021, era un sabato, sono stati resi noti i nomi della commissione sindacale, che avrebbe presieduto alle operazioni di nomina di un RSU, e quella mattina ho ricevuto sulla mia utenza mobile numerose telefonate da parte del sig. RZ*, il capo reparto off-set. L'ho quindi richiamato; lui si è mostrato stupito del fatto che mi fossi iscritto al sindacato e mi ha chiesto le ragioni di tale scelta. Ha proseguito dicendomi come è in generale difficile la vita di un lavoratore iscritto a una associazione sindacale e che la società A* in passato non ha consentito che i propri dipendenti si iscrivessero a una associazione sindacale e chi ci aveva provato era stato o licenziato o in qualche modo allontanato dall'azienda. Ricordo ancora che in quella stessa occasione disse che sarebbe stato difficile ottenere le ferie ove richieste e che l'azienda non mi ha avrebbe più consentito di effettuare lo straordinario. Ho risposto che la mia scelta era stata frutto di una approfondita valutazione e che non avevo intenzione di cambiare idea; a quel punto la conversazione è terminata senza ulteriori precisazioni da parte del mio interlocutore"*;

informatore P** G**, operaio alle dipendenze della A* e iscritto alla CGIL dall'1/1/2021, *"sabato 15/5/2021 mentre ero di turno il mio capo reparto mi dice [d]i essere stato convocato dal sig. S*"; arrivato nel suo ufficio il sig. S*mi dice di voler parlare di un episodio accaduto tempo prima e oggetto di una contestazione disciplinare per essermi allontanato dalla mia postazione durante un turno notturno. Era presente la sig.ra T*. Ho reso le mie giustificazioni e il sig.*



S si è mostrato comprensivo nei miei confronti, cogliendo anche il mio disappunto perché mi ero trovato coinvolto per colpa di altri colleghi. Nel corso della conversazione è venuto fuori il fatto che ero stato nominato membro della commissione elettorale e che quindi ero iscritto al sindacato. Ho replicato dicendo che la mia iscrizione risaliva a epoca precedente la mia assunzione e che non ritenevo la cosa [non] rilevante. A quel punto il sig. S* ha affermato che o si stava con il sindacato o con la A*, facendo anche un riferimento calcistico, e di pensarci bene, senza tuttavia usare toni o gesti in qualche modo minacciosi. Mi ha detto di ripresentarmi la settimana successiva o anche dopo due settimane, a mia scelta, allorquando avrebbe stracciato la lettera di contestazione; non mi sono presentato, nella convinzione che ciò avrebbe comportato rinunciare alla mia iscrizione al sindacato”;*

informatore BD, dipendente della Manpower e somministrato presso

la A* in qualità di operaio addetto al reparto off-set, *“in data che non ricordo, comunque prima che fossero noti i nomi dei candidati al ruolo di RSU, mentre mi trovavo nella mia postazione sono stato chiamato dal mio responsabile, sig. RZ*, che lavorava ad una macchina posta vicina alla mia, e mi ha chiesto se fossi iscritto al sindacato. Alla mia risposta negativa, ha replicato dicendo “mi raccomando non deludermi anche tu”;*

informatore G. E., operaio addetto al reparto off-set alle dipendenze

della A* e iscritto alla CGIL dagli inizi di maggio, *“il 18/5/2021 mentre ero in linea mi è stato detto dal capo reparto che ero stato convocato dal sig. S*; ho chiesto i motivi, ma il sig. RZ* non ne era a conoscenza. Alla 11:30 circa mi sono presentato presso l’ufficio del sig. S*; erano presenti anche le sig.re T*, C* e tale Renata, madre della sig.ra C*, ex dipendente della A*. Il sig.*

S ha iniziato a fare qualche domanda in merito al mio percorso scolastico, alla conoscenza delle lingue e ai miei hobby. Disse che mi considerava un ragazzo valido, motivo per il quale ero stato assunto, ma che per il mio carattere timido ero stato “parcheggiato”, tale è l’espressione impiegata, presso il reparto ove tuttora lavoro, pur essendo stato assunto con l’intenzione di destinarmi all’area commerciale. Fu allora che mi mostrò il foglio di tesseramento al sindacato, dicendo che non voleva esercitare alcuna pressione e ciascuno era libero di fare le proprie scelte, ma che per*



lui era una delusione la sua iscrizione alla CGIL. Ricordo di aver chiesto in che senso lo avessi deluso e lui replicò che non si aspettava tale scelta da uno come me. Disse che voleva parlarmi chiaro e, facendo un paragone calcistico, affermò “o stai con la A o stai con il sindacato” e chiese se nutrivo dei rancori nei confronti dell’azienda e il motivo per il quale avessi fatto quella scelta. Risposi di non nutrire alcun motivo di astio nei confronti della A* e che la decisione, ponderata anche in famiglia, era un mio diritto e che era stata presa da altri colleghi. Il sig. S* proseguì dicendo che da lì in avanti non ci sarebbe stata più alcuna tolleranza per comportamenti come fumare nel corso del proprio turno di lavoro, allontanarsi dalla postazione o usare il telefonino. Dissi che la mia iscrizione al sindacato non era dettata dal desiderio di infrangere le regole, ma il sig. S* ribadì che quella era stata una mia decisione e che io dovevo scegliere da che parte stare” e ancora “poiché sapevo, in quanto informato dal sindacato, che il giorno delle elezioni era stato spostato, alle ore 10:30/11:00 del 9 maggio mi sono recato presso l’ufficio della sig.ra C*, chiedendole come mai in bacheca non fosse stato affisso l’avviso con la data aggiornata delle elezioni. Ella rispose che non era compito dell’azienda farlo, quanto piuttosto del sindacato, e che l’azienda aveva fatto già numerose concessioni. Era presente anche il sig. S*, il quale in modo secco disse di non disturbarlo, cacciandomi via dalla stanza in modo volgare con insulti. Tornato in linea, dopo circa 15 minuti, si sono presentati i sig. S* e C* che mi hanno mostrato la comunicazione inoltrata dal sindacato contenente la data corretta delle elezioni; il sig. S* mi chiese anche di fare una foto dell’avviso, che sarebbe stato immediatamente dopo affisso. Ingenuamente sono andato a prendere il mio telefono cellulare e ho fatto la foto; in quel momento il sig. S* ha inveito contro di me, dicendomi che avevo già due contestazioni disciplinari pronte, una per abbandono della postazione, visto che a suo dire non ero stato autorizzato, l’altra per l’uso improprio del telefono cellulare, e che il mio posto era fuori dall’azienda. In effetti il giorno successivo i sig. S* e C* si sono nuovamente presentati in linea, consegnandomi la lettera di contestazione per i fatti accaduti il giorno prima”; informatore AM, operaio addetto al reparto off-set alle dipendenze della A* e iscritto alla CGIL dal giugno 2021, “il 14/5/2021 è stata affisso in bacheca l’avviso contenente i nomi dei componenti il seggio elettorale; il giorno*



successivo ho notato che accanto era stato affisso un altro avviso in cui si diceva che il voto era facoltativo e tale diritto era esercitabile dai dipendenti della A, sia a termine che a tempo indeterminato, non anche dai lavoratori somministrati. Il secondo avviso recava il logo del sindacato e la stessa data di quello affisso il giorno prima. Mi sono confrontato con alcuni colleghi, dubitando della correttezza di quanto riportato sul documento, e ho appreso dai sig. Sesia e Parise che nessun ulteriore avviso era stato inoltrato dal sindacato all'azienda. A seguito delle rimostranze del sindacato l'avviso è stato mantenuto con la parte del foglio contenente l'intestazione ripiegata su se stessa, rimanendo visibile il contenuto. Tengo a precisare che la bacheca è costituita da due sportelli chiusi a chiave. Come ho appreso dai colleghi P. e M., in quanto non ero presente, intorno agli inizi di giugno, credo fosse un sabato, il sig. S* si è presentato in reparto chiedendo se quello fosse il turno incriminato, e secondo i miei interlocutori con quella espressione si riferiva all'introduzione del sindacato in azienda. [...] Il 26 maggio è stato affisso in bacheca il documento con l'indicazione dei candidati a RSU, che tuttavia mancava della firma mia e del sig. D.; con il sindacato ci siamo accordati in modo da sottoscriverlo mentre eravamo in turno, motivo per il quale ho chiesto al mio responsabile di contattare la sig.ra C* per l'apertura della bacheca. Il capo reparto mi ha detto di recarmi presso l'ufficio della responsabile, alla quale ho chiesto la cortesia di aprire la bacheca, illustrandole le ragioni per le quali era necessario firmare il documento. La sig.ra C* ha più fatto un cenno di no con la testa e dietro la mia insistenza ha detto che aveva già fatto la cortesia di affiggere il documento inoltrato dal sindacato e che tecnicamente non eravamo preparati e di rivolgerci al sindacato stesso”.*

Le dichiarazioni dei lavoratori sentiti, attendibili in quanto precise, circostanziate, concordi e non sufficientemente smentite da elementi di prova contrari, oltre che avvalorate dal tenore delle tre registrazioni prodotte, hanno consentito di accertare la gran parte degli episodi riportati dall'Associazione sindacale nell'atto introduttivo a supporto della propria tesi, risultando così provati i numerosi comportamenti rivelatori di una volontà intimidatoria da parte della società, chiaramente finalizzata a scoraggiare l'affiliazione al sindacato, oltre che ritorsiva



rispetto a quanti avevano espresso con fermezza l'intenzione di non recedere dalla scelta fatta.

Premesso, infatti, che la pluralità di comportamenti di cui è stata fornita prova debbono essere esaminati non atomisticamente, come vorrebbe parte datoriale che offre di alcuni di essi una possibile giustificazione, ma nella loro concatenazione e successione temporale, non può dubitarsi della natura antisindacale del comportamento datore di lavoro che eserciti pressioni o minacce nei confronti di un lavoratore, così da indurlo a disdire l'iscrizione al sindacato, talvolta punendolo con l'applicazione di sanzioni disciplinari con riferimento a comportamenti prima tollerati, ovvero dissuada la restante platea dei dipendenti dall'esercitare il proprio diritto di voto.

Sotto quest'ultimo profilo il Tribunale ritiene di condividere la lettura che la difesa attorea ha offerto dei fatti emersi in causa, poiché non appaiono altrimenti decifrabili gli eventi succedutisi a partire dal 20/5/2021 così di seguito compendiabili:

- l'affissione nella bacheca aziendale di un documento in alcun modo riferibile all'associazione ricorrente, con il quale si specificava la natura facoltativa del voto;
- la convocazione presso l'ufficio del Presidente di dipendenti iscritti all'associazione sindacale;
- il manifestare pubblicamente disapprovazione per l'affiliazione al sindacato;
- l'essersi, il Presidente e la di lui moglie, posizionati davanti al seggio il giorno delle elezioni;

se non con il voler chiarire avanti l'intera platea di lavoratori la posizione dell'azienda rispetto alla presenza del sindacato.

Né le condotte lesive accertare possono ritenersi comportamenti antagonistici del datore di lavoro in quanto rientranti nella normale logica del conflitto di interessi tra le parti, come vorrebbe la difesa datoriale, allorquando afferma che la A* si è esclusivamente limitata a manifestare il proprio disappunto rispetto alla pur legittima richiesta del sindacato di procedere alla convocazione delle elezioni, in quanto formulata con modalità non consone perché in violazione delle stesse norme della contrattazione collettiva.



L'istruttoria ha piuttosto restituito l'immagine di una società che, seppure attenta alle esigenze dei propri dipendenti e rispettosa delle prescrizioni normative, considera la presenza del sindacato come una illegittima intromissione nella vita aziendale, se non addirittura uno sgarbo; così, allorquando apprende dell'apertura della fase elettorale per l'elezione di RSU e RLS, mette in atto una serie di iniziative palesemente contrarie all'esercizio dei diritti sindacali.

E invero, sebbene nella presente sede non abbiamo trovato pieno riscontro probatorio alcuni degli episodi riportati dalla ricorrente, come ad esempio il richiamo del Presidente della società ai dipendenti M. e P. ovvero il diverso trattamento riservato al lavoratore iscritto, FK A., in quanto iscritto al sindacato, il complessivo quadro probatorio ha per il resto consentito di ricostruire i fatti nei medesimi termini riportati dall'Associazione sindacale.

Quanto alla attualità della condotta, requisito essenziale dell'azione di repressione della condotta antisindacale qui proposta, va ricordato che ad avviso della consolidata giurisprudenza di legittimità va inteso sia come attualità del compiersi del fatto lesivo, che come perdurare dei suoi effetti (cfr. Cass. civ. n. 11741/2005). Nella vicenda in esame le superiori condotte, per le motivazioni che le sorreggono e per la loro certa "diffusività" nell'ambiente di lavoro, sono idonee a produrre effetti durevoli nel tempo, per la loro portata intimidatoria e di discredito dell'immagine e dell'attività del sindacato ricorrente che consegue loro.

La Suprema Corte ha peraltro più volte avuto modo di affermare che i singoli episodi antisindacali devono essere globalmente valutati, posto che l'esaurimento della singola azione lesiva del datore di lavoro non preclude l'ordine di cessazione del comportamento illegittimo, ove questo sia idoneo a produrre effetti durevoli nel tempo, sia per la natura intimidatoria che per la situazione di incertezza che ne consegue, suscettibile di determinare un ostacolo al libero esercizio dell'attività sindacale (Cass. civ. n. 13860/2019).

Il ricorso va quindi accolto e la A* s.r.l. condannata alla immediata cessazione della condotta lesiva e alla rimozione dei relativi effetti, nei termini di cui al dispositivo.

Va accolta, altresì, la domanda concernente l'ordine di affissione del decreto in luogo accessibile a tutti nell'unità locale di Asti, sussistendo l'interesse di cui all'art.



25 S.L., mentre non si ritiene di dar corso alla richiesta pubblicazione della sentenza, atteso l'ambito territorialmente circoscritto della vicenda.

Alla soccombenza segue, infine, la condanna di parte convenuta al pagamento delle spese di lite, liquidate in dispositivo in ossequio ai valori minimi previsti dai parametri di cui al D.M. n. 55/14, tenendo conto della natura sommaria del procedimento e del valore della controversia.

P.Q.M.

Uditi i procuratori delle parti, disattese ogni diversa domanda, eccezione e istanza, dichiara l'antisindacalità della condotta posta in essere da A* s.r.l. e ordina alla convenuta di astenersi da ogni condotta volta a limitare il diritto di libertà sindacale, ivi compreso l'esercizio del diritto di adesione all'O.S., di proselitismo, di opinione personale e sindacale, e conseguentemente di astenersi da ogni condotta repressiva, ritorsiva, intimidatoria e discriminatoria nei confronti della Filctem-CGIL, degli iscritti alla medesima e di ogni lavoratore anche non iscritto finalizzato a ledere allo stesso la propria libertà sindacale e di esprimere le proprie opinioni personali e sindacali.

Ordina alla società convenuta, in persona del suo legale rappresentante pro-tempore, di affiggere il presente decreto nell'unità locale di Asti in luogo accessibile a tutti per la durata di giorni venti.

Condanna società convenuta, in persona del suo legale rappresentante pro-tempore, a rifondere a parte ricorrente le spese di lite, che si liquidano complessivamente in € 3.200, oltre IVA, CPA e rimborso delle spese generali nelle misure di legge.

Si comunichi.

Così deciso in Asti, 27/10/2021

Il Giudice
Ivana Lo Bello

